



Provincia di Brescia
Assessorato Caccia e Pesca

<p>REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE DESTINATE ALL'ADDESTRAMENTO E ALL'ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA</p>

**ART. 1
(FINALITA')**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per le prove cinofile, nei termini e nei limiti territoriali previsti dalla vigente normativa, in conformità al piano faunistico venatorio Provinciale.
2. L'attività cinofila ivi praticata non è comunque assimilabile all'esercizio venatorio o all'addestramento dei cani nei trenta giorni precedenti l'annuale apertura della stagione venatoria.

**ART. 2
(TIPOLOGIA DELLE ZONE)**

1. Le zone preindicate possono essere di tre distinte tipologie, a seconda delle caratteristiche di ciascuna, e vengono convenzionalmente classificate in A, B e C, come specificato nei successivi articoli.

**ART. 3
(ZONE A)**

1. Sono classificate di tipo A le zone destinate alle prove cinofile di interesse almeno Provinciale, hanno carattere temporaneo e durano il tempo necessario all'effettuazione delle prove autorizzate.
2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ad attivare zone A la delegazione Provinciale ENCI e le società specializzate riconosciute dall'Enci. Possono anche avanzare richiesta le associazioni venatorie organizzate sul territorio limitatamente per prove relative alle selezioni Provinciali, regionali e nazionali nell'ambito dei campionati italiani. Le istanze sono corredate dal parere favorevole dell'ENCI.
3. La Provincia può consentire che il richiedente possa effettuare sopralluogo con un limitato numero di addetti e con l'assistenza di agenti preposti alla vigilanza, per una stima della consistenza faunistica e per verificare l'idoneità della zona prescelta. A tal fine, può essere consentito anche l'uso di un limitato numero di cani.

4. La Provincia può autorizzare prove cinofile su selvaggina naturale anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in altre aree protette, previa intesa con gli enti gestori.
5. Nelle zone A è vietato lo sparo.

ART. 4
(CALENDARIO DELLE PROVE NELLE ZONE A)

1. La delegazione Provinciale ENCI trasmette alla Provincia, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle prove programmate durante il primo semestre dell'anno successivo ed, entro il 30 aprile, il calendario di quelle previste nel secondo semestre.
2. Le prove devono essere riservate esclusivamente a cani iscritti ai libri genealogici dell'ENCI e ai soggetti che debbono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.); in tale ultimo caso i soggetti devono presentare nominativamente apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'E.N.C.I..
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere alla Provincia una relazione sull'esito delle singole prove e sulla consistenza della fauna selvatica avvistata nell'area.

ART. 5
(ZONE B)

1. Sono classificate tipo B le zone di durata triennale, destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia per tutto l'anno ed a prove cinofile diverse da quelle previste per le zone A, sia su selvaggina naturale che allevata in cattività.
2. L'estensione territoriale delle zone B non può superare i 1000 ettari.
3. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione le associazioni venatorie organizzate sul territorio Provinciale, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli e i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli o associati.
4. La Provincia, avuto riguardo al disposto di cui all'art.1 comma 2, può autorizzare l'istituzione di zone B recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura e di superficie fino a cento ettari, destinate esclusivamente all'allenamento e all'addestramento dei cani su lepre comune.
5. La Provincia può autorizzare altresì l'istituzione di zone B di estensione non inferiore ai dieci ettari e recintate nei modi di cui al precedente comma, destinate esclusivamente all'allenamento e all'addestramento dei cani da seguita sul cinghiale.
6. La Provincia può autorizzare l'istituzione di zone B temporanee nel periodo da gennaio ad agosto.

7. Nelle zone B il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare annualmente immissioni di fauna selvatica autoctona delle specie vocazionali al territorio, secondo le disposizioni impartite dalla Provincia contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
8. Nelle zone B è vietato lo sparo, eccetto che con la pistola a salve.

ART. 6
(Zone B giornaliera)

1. Fermo restando quanto disposto all'art.5, la Provincia può autorizzare l'istituzione di zone B giornaliera, destinate a manifestazioni cinofile di interesse sub-Provinciale, aperte a cani iscritti e non iscritti ai libri genealogici.
2. Dette manifestazioni, che possono essere effettuate anche in terreni a vincolo venatorio, sono consentite esclusivamente su selvaggina naturale e la superficie territoriale effettivamente utilizzata non può superare la dimensione di 1.000 ettari per ogni giornata di prova.
3. La Provincia, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, può autorizzare, con parere positivo del Comitato di Gestione, l'istituzione di zone giornaliera di carattere locale, destinate a prove cinofile esclusivamente su selvaggina di allevamento, senza sparo.

L'estensione territoriale delle predette zone non può essere superiore a 20 ettari in pianura e a 30 ettari in territorio collinare o montano per ogni giornata di prova.

ART. 7
(ZONE C)

1. Sono classificate di tipo C le zone di durata triennale, destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l'abbattimento per tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e anatra germanata.
2. Le zone C possono avere una superficie in corpo unico compresa fra i tre e i cinquanta ettari.
3. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di zone C gli stessi soggetti di cui all'art. 5 comma 3.
4. Per l'autorizzazione serve il parere del Comitato di Gestione.
5. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla Provincia o dalla Regione, fatte salve le autorizzazioni in essere.
6. Nelle zone C è vietato lo sparo nelle giornate di martedì e venerdì, anche se coincidenti con festività infrasettimanali.

ART. 8
(MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione delle zone di qualsiasi tipologia gli aventi titolo devono inoltrare apposita richiesta in carta legale o resa legale con l'applicazione di marca da bollo di valore corrente alla Provincia, 30 giorni prima della data della manifestazione prevista nelle zone A e B, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente nelle zone C.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
 - Planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta;
 - Consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, anche con valenza pluriennale;
 - Polizza assicurativa di cui all'art. 12;
 - Parere dell'ATC o CA competente per territorio;
 - Consenso dell'ENCI, per le gare di tipo A;
 - Regolamento per il funzionamento della zona, limitatamente alle zone permanenti e B temporanee nonché delle zone "C";
 - Versamento sul conto corrente postale intestato alla Provincia della somma necessaria da destinare alla legalizzazione del provvedimento di autorizzazione;
 - Per l'utilizzo di aree protette, consenso scritto degli Enti Gestori;
3. La Provincia, se nulla osta, rilascia l'autorizzazione entro i termini preindicati.

ART. 9
(TABELLATURA)

1. Le zone A, B, e C, devono essere segnalate per tutto il perimetro a cura del titolare dell'autorizzazione con tabelle di dimensione 20x30 cm., recanti la scritta "ZONA CINOFILA TIPO ____", esenti da tasse regionali.

ART. 10
(QUOTE DI ACCESSO)

1. Per l'accesso alle zone A e alle zone B giornaliere il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota massima così distinta:
 - a. sino a Euro 25,00 per ogni cane da ferma o da cerca;
 - b. sino a Euro 35,00 per ogni coppia di cani da seguita o per mute fino a dieci cani da seguita.
2. Per l'accesso alle zone B previste dall'art.5 il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di quote contenute nei seguenti limiti:
 - a. sino a Euro 100,00 per permesso annuale;
 - b. sino a Euro 15,00 per dieci turni;
 - c. sino a Euro 3,00 per ogni turno.

3. Per l'accesso alle zone C previste dall'art. 7 il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di quote contenute nei seguenti limiti:
 - a. sino a Euro 35,00 per tesserino annuale;
 - b. sino a Euro 15,00 per tesserino da dieci turni;
4. Per ogni accesso in zona C è fatto obbligo di immettere almeno un capo previo pagamento del relativo costo come di seguito indicato:
 - a. sino a Euro 3,00 per ogni quaglia;
 - b. sino a Euro 10,00 per ogni anatra germanata;
 - c. sino a Euro 15,00 per ogni fagiano o starna.
5. Gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono da intendersi senza sparo.

**ART. 11
(RILASCIO PERMESSI)**

1. Il titolare dell'autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle zone B, eccettuate quelle giornaliere, e C appositi permessi giornalieri numerati progressivamente in duplice foglio (madre e figlia) trattenendone la matrice predisposti dalla Provincia.
2. I permessi per l'accesso alle zone C prevedono appositi spazi per l'annotazione dei capi abbattuti durante l'addestramento dei cani su fauna selvatica allevata.

**ART. 12
(COPERTURA ASSICURATIVA)**

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura degli eventuali danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila nella zona interessata.

**ART. 13
(SANZIONI)**

1. La violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.
2. La Provincia può anche sospendere o revocare l'autorizzazione per accertate violazioni di particolare gravità o per l'insorgere di persistenti difficoltà nella gestione della zona cinofila.
3. La violazione delle norme previste dall'art. 11 del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione e la restituzione agli aventi titolo delle somme eccedenti le quote stabilite.

ART. 14
(NORMA SPECIALE)

1. Su richiesta del titolare della concessione, la Provincia può autorizzare l'istituzione di zone C nelle aziende agri-turistico venatorie e nelle aziende faunistico-venatorie.
2. La superficie occupata dalle predette zone, così come quella delle zone A e B giornaliere, non concorre al raggiungimento dei limiti territoriali previsti dalla legge.

ART. 15
(NORMA TRANSITORIA)

1. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della vigente normativa restano in vigore sino alla loro scadenza, fermo restando l'immediata applicazione delle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 16
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. In tutte le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani l'attività cinofila è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
2. Non è consentita l'istituzione di una zona cinofila a distanza inferiore di 1.000 metri da altra preesistente, salvo le zone C per quanto stabilito nell'art. 7, indipendentemente dalla sua tipologia.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa che disciplina la materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.